

Nota prot. n. P448/4122 sott. 54 del 30 maggio 2000

Art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955 – Utilizzo di porte scorrevoli orizzontalmente in corrispondenza di uscite di emergenza – Quesito.

Quesito Comando

L'art. 13 del D.P.R. 27 aprile 1995 n° 547, così come modificato dall'art. 33 del D.Leg.vo 14 settembre 1994 n° 626 vieta esplicitamente (co. 8) di destinare nei luoghi di lavoro quali uscite di emergenza le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli ad asse verticale. Quindi non risulta che venga vietata espressamente l'installazione di porte scorrevoli ad asse orizzontale. Tale interpretazione è avvalorata dal co. 6 del medesimo articolo in cui ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di quali accorgimenti alternativi debbano essere adottati nei casi in cui non è richiesta l'apertura delle porte nel verso dell'esodo (... L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio") e dal co. 7 dell'art. 14 del citato D.P.R. 547/55.

Orbene, eccezione fatta per le attività disciplinate dalle norme di cui al punto 4.4 D.M. 19.8.96 (locali di pubblico spettacolo e simili) che prevedono che le porte situate sulle vie d'uscita devono aprirsi nel senso dell'esodo a semplice spinta, non risulta che ci siano altri impedimenti nella realizzazione di uscite munite di porte scorrevoli ad asse orizzontale.

Infatti chi scrive considera le indicazioni del D.M 10 marzo 1998 (allegato III, punto 3.3"...m- ogni porta sul percorso di uscita deve potere essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo,") solo ed esclusivamente come uno strumento di indirizzo per quei datori di lavoro che, titolari di attività non ricomprese nell'allegato A al D.M. 16/2/82 e/o nelle tabelle A e B del D.P.R. 689/59, debbano procedere per le attività medesime alla valutazione del rischio di incendio in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Leg.vo 626/ 94.

Sulla base di quanto sopra esposto chi scrive ha sempre ritenuto che porte scorrevoli ad asse orizzontale disposte su uscite di sicurezza a servizio di attività commerciali e/o ricettive possano essere autorizzate alle seguenti condizioni:

- installazione di dispositivo a pulsante posto nelle immediate vicinanze delle porte che ne consentano l'apertura in caso di necessità;
- installazione di un dispositivo intrinseco ad intervento automatico che pone le stesse in posizione di massima apertura al mancare dell'energia elettrica o guasti al dispositivo di scorrimento;
- presenza nell'ambito dell'attività di altre uscite di sicurezza munite di porte ad anta apribili nel senso dell'esodo.

Risposta Ministero

Codesto Comando nella nota che si riscontra ha chiesto di conoscere se siano ammissibili, in corrispondenza delle uscite di emergenza, porte scorrevoli orizzontalmente dotate dei seguenti dispositivi che ne consentano il loro posizionamento nelle condizioni di massima apertura:

- a) dispositivo ad intervento automatico in caso di mancanza di alimentazione di rete;
- b) dispositivo ad intervento manuale tramite pulsante posizionato a fianco dell'uscita, in posizione visibile e segnalato.

Sulla base del disposto dall'art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955, così come modificato dall'art. 33 del D.Lgs n. 626/94, si ritiene che codesto Comando possa autorizzare l'utilizzo di porte scorrevoli orizzontalmente in corrispondenza delle uscite di emergenza, a condizione che i dispositivi sopracitati siano realizzati a regola d'arte in conformità alla legislazione tecnica vigente ed alle norme tecniche emanate dagli organismi di normalizzazione riconosciuti in sede nazionale o internazionale.